

LA NUOVA CLASS ACTION

**Uno strumento per la tutela dagli illeciti plurioffensivi (anche) in campo ambientale,
tra questi le immissioni intollerabili
(rumori, odori, polveri, contaminazioni, ecc)**

Sommario:

A) Introduzione

B) Il danno ambientale di natura pubblica ed il danno individuale alla salute o alla proprietà che il singolo subisce in conseguenza di un danno all'ambiente

C) La nuova azione di classe: introduzione; ambito di applicazione; omogeneità dei diritti; giudice competente; limiti temporali; legittimazione attiva e passiva; le tre fasi del procedimento

D) L'azione inibitoria collettiva

-0-0-0-0-0-0-0-

A) Introduzione

La nuova azione di classe, meglio conosciuta come class action, è uno strumento giuridico processuale introdotto con la Legge n. 31 del 12.4.2019, che consentirà ad una pluralità o addirittura moltitudine di soggetti che siano portatori di diritti omogenei – in altri termini, coloro che abbiano subito uno stesso tipo di danno da atti o comportamenti dello stesso soggetto - di far valere il diritto al risarcimento del danno in un unico processo.

L'entrata in vigore era fissata per il 19/4/2020, ma poi differita, prima al 19/11/2020 e poi ancora, con il Decreto Ristori bis, al 19 maggio 2021. Finalmente è entrata in vigore!!

A differenza della “vecchia” class action, riservata ai consumatori in relazione ad illeciti commessi a loro danno in questo ristretto ambito, per l'appunto, consumeristico, la nuova class action, invece, è applicabile ad ogni tipologia di danno derivante da illecito, nel campo della responsabilità contrattuale, precontrattuale, extracontrattuale.

In quest'ultima categoria rientrano certamente i danni alla salute o ai loro beni che i singoli subiscono in conseguenza della compromissione dell'ambiente e, tra questi, anche quelli da immissioni.

A titolo esemplificativo, si può pensare ai danni alla salute o alla proprietà delle persone che vivono su un territorio che è stato contaminato a seguito di sversamento di sostanze tossiche causa malfunzionamento di qualche impianto oppure ai danni subiti dagli abitanti di una zona ove si trova una attività che produca un esteso e grave inquinamento acustico.

Scopo del presente scritto è quello di fornire un primo contributo per l'inquadramento di questo nuovo strumento e di descriverne sommariamente alcuni degli aspetti più importanti.

B) Il danno ambientale di natura pubblica ed il danno individuale alla salute o alla proprietà che il singolo subisce in conseguenza di un danno all'ambiente

Occorre preliminarmente operare un fondamentale distinguo, tra:

- il danno ambientale di natura pubblica, ossia il danno a quel bene unitario che appartiene a tutti e che ci circonda, l'ambiente esteso per l'appunto; di questo danno si occupa principalmente il Testo Unico Ambiente introdotto con D.Lvo. 152/2006 (nel prosieguo, più brevemente, T.U.); ed il

- danno individuale alla salute o alla proprietà che il singolo subisce in conseguenza di un danno all'ambiente, disciplinato dalle norme ordinarie e di cui mi occuperò in questa sede.

Facciamo qualche cenno al danno ambientale di natura pubblica al solo fine di distinguerlo meglio dal danno individuale.

Nel diritto positivo italiano non esiste una definizione specifica di bene giuridico ambientale, ma solo quella di danno all'ambiente.

Una prima definizione era contenuta nell'art. 18 Legge 8-7-1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente: *“qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo, in tutto o in parte, ed obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato*

L'Unione Europea ha poi legiferato in materia di “tutela ambiente” e di responsabilità per danni ambientale emanando la Direttiva 2004/35/CE. Il nostro Testo Unico Ambiente introdotto con il D. Lvo 152/2006 (nel prosieguo, più brevemente, T.U.), negli artt. da 299 a 318 ha recepito questa direttiva.

L'art. 300, 1° comma del T.U. fornisce una nuova e diversa definizione di danno ambientale in senso assai generico, come *“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”*,

Al secondo comma vi è però una limitazione della tipologia dei danni che vengono disciplinati dal T.U., ossia

“Ai sensi della Direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento in confronto alle condizioni originarie, provocato:

1. alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

www.avvocatodurelli.it

2. alle acque interne, mediante azioni che incidono in modo negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo, oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definite nella Direttiva 2000/60/CE;

3. alle acque costiere e a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

4. al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi sulla salute umana, a seguito dell'introduzione nel suolo (...) di sostanze, preparati, organismi, microorganismi nocivi per l'ambiente".

Come si vede mentre con l'art. 18 L. 349/1986 si era esteso il concetto di danno ambientale a qualsiasi lesione alle varie componenti del bene ambiente, l'art. 300 la limita alle componenti naturalistiche previste espressamente.

Il danno ambientale di natura pubblica costituisce una speciale categoria di danno, disciplinato da norme speciali, nel senso che sono diverse da quelle generali del nostro ordinamento; in primis perché per la normativa pubblica prevede come primo step il ripristino, mediante bonifica, del sito danneggiato, mentre per le norme generali il risarcimento può avvenire alternativamente in forma specifica ovvero per equivalente monetario.

Inoltre, tutte le attività afferenti la prevenzione dei rischi di danno, la individuazione delle misure di ripristino, la titolarità ad avviare un procedimento amministrativo e/o la legittimazione ad avviare azione giudiziale verso il responsabile per ottenere il risarcimento del danno, spettano al Ministero dell'Ambiente. Certamente questo si avvarrà della cooperazione degli Enti locali e di vari organismi e comitati tecnici, ma il "dominus" per la gestione di questo danno è il citato Ministero.

Danno individuale che deriva dalla compromissione dell'ambiente.

Il T.U. stesso riconosce la distinzione tra le due tipologie di danno nella parte in cui (art. 313, 7° comma) precisa che "**resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute e nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi**".

Per l'accertamento della sussistenza e la liquidazione di questi danni vigono non la legislazione speciale del T.U., ma le norme ed principi generali del nostro ordinamento, tra cui anche le norme della nuova class action come strumento processuale per far valere il relativo diritto.

Facciamo qualche esempio. In caso di grave contaminazione del terreno o delle acque di una determinata porzione di territorio, potranno verificarsi danni alla salute/qualità della vita degli abitanti o di tipo economico per la svalutazione degli immobili o per le spese che sono stati costretti a sostenere.

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

www.avvocatodurelli.it

Parimenti potranno verificarsi questo tipo di danni individuali in caso di fenomeno di inquinamento acustico o odorigeno prodotte dalla attività di una grande impresa.

C) La nuova class action

Ambito di applicazione art. 840 Comma 1: *I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.*

Con la nuova class action il nostro ordinamento ha messo a disposizione dei cittadini uno strumento con il quale poter reagire e tutelare i propri diritti a fronte di comportamenti illeciti e plurioffensivi; uno strumento di portata generale, ossia non più legato come quello attuale all'ambiente consumeristico (tanto che è stato abrogato l'art. 40 bis del codice consumo), ma con ambito di applicazione che comprende tutti gli illeciti sia nel campo della responsabilità contrattuale che extracontrattuale commessi da determinati soggetti, ossia le imprese e i gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

La nuova azione di classe non è più destinata soltanto alla tutela dei diritti dei consumatori, ma di essa potranno avvalersi anche associazioni, cittadini, professionisti, imprese, che hanno subito un torto di massa.

La natura di rimedio generale è dimostrata anche dal fatto che la disciplina è inserita nel corpo del codice di procedura civile, agli art. 840 bis e segg.

Con la nuova class action, dunque, è tutelata qualsiasi categoria di diritti individuali omogenei di qualsiasi classe di soggetti.

Da evidenziare che l'azione di classe è concepita per incrementare la risposta giudiziale in presenza di controversie di massa, essa cioè si aggiunge all'azione individuale ordinaria di cui il singolo potrà continuare a ricorrere per la tutela delle proprie ragioni.

Fino ad ora per questo tipo di illeciti i cittadini potevano ricorrere soltanto all'azione individuale ordinaria, con l'entrata in vigore della nuova legge avranno a disposizione anche l'azione di classe, con i vantaggi che questa presenta e di cui diremo in prosieguo.

L'omogeneità dei diritti individuali è in sostanza diventata l'unico criterio di selezione del contenzioso di classe. Ma che significa diritti omogenei?

Si considerano tali i diritti che trovano fondamento nella medesima azione o omissione tenuta da un soggetto (un'impresa o un ente gestore di servizi) e fanno valere analoga pretesa risarcitoria.

Omogeneità non significa identità. La domanda è: "possono essere fatti valere dai componenti la classe questioni/pretese personali o differenziate?"

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

www.avvocatodurelli.it

È da intendersi che non osta alla considerazione di omogeneità il fatto che il *quantum* risarcibile sia diverso per ciascun componente la classe, ma che per la liquidazione delle somme dovute non devono essere richiesti accertamenti in corso di procedimento particolarmente individualizzati.

Riprendiamo gli esempi di cui sopra: in caso di contaminazione del territorio, vi potranno essere soggetti più o meno gravemente danneggiati a seconda della posizione in cui si trovano rispetto alla fonte inquinante, così come nel caso di immissioni acustiche o maleodoranti. Le pretese risarcitorie saranno sicuramente diverse in punto quantificazione ma la natura del danno è la stessa e tutte queste pretese potranno essere fatte valere con la stessa azione di classe.

Giudice competente. Il procedimento si svolge davanti a Sezioni specializzate in materia di impresa dei Tribunali dei capoluoghi di ogni regione, oltre a Brescia (per la Valle d'Aosta le Sez. specializzate competenti sono quelle di Torino) ed il rito applicabile è quello previsto dagli art. 702 bis e segg. cpc, anche se con molte peculiarità.

Va rilevato che il processo è caratterizzato da un alto grado di informatizzazione: gran parte degli atti e dei provvedimenti sono nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Rapporti con l'azione individuale. Si è già detto che la partecipazione al giudizio di classe è su base volontaria, nel senso che il singolo ha facoltà di proporre l'azione di classe o aderire all'azione di classe promossa da altri (spiegheremo in prosieguo il distinguo), oppure può agire individualmente seguendo le regole del processo ordinario.

Peraltro, se decide di promuovere o aderire all'azione di classe non può agire in via individuale, salvo che revochi la sua decisione prima che il decreto del Giudice con cui si pronuncia sulla sua domanda diventi definitivo.

Limiti temporali di applicazione. L'art. 7 della L. 31/2019 prevede che le nuove norme si applichino a condotte illecite realizzate successivamente alla sua entrata in vigore. Il che è fortemente criticabile in quanto le norme sull'azione di classe hanno natura strumentale e processuale, per cui sarebbe più logico e conforme ai principi del nostro ordinamento poterle applicare a tutti i diritti che si faranno valere, a prescindere che dal fatto che sorgano da illeciti commessi anteriormente.

Per le condotte illecite permanenti, ossia reiterate nel tempo, per cui ve ne sono sia di anteriori che di successive all'entrata in vigore della norma, la soluzione preferibile dovrebbe essere quella di considerare come un tutt'uno l'insieme di illeciti posti in essere in

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

www.avvocatodurelli.it

danno della classe e quindi potersi far valere l'intero danno – che perdura anch'esso nel tempo - con le norme sulla class action.

Esempio di condotta illecita permanente può essere quella delle immissioni prodotte da una impresa, iniziate prima e che proseguiranno anche dopo l'entrata in vigore della norma.

Per miglior chiarimento va tenuta distinta l'ipotesi della condotta illecita permanente da quella dell'illecito istantaneo con effetti permanenti, quale potrebbe essere lo sversamento nel terreno di sostanze tossiche – evento istantaneo – ma i cui effetti pregiudizievoli dureranno nel tempo; per questi danni, in applicazione dell'art. 7 in argomento, saranno applicabili le norme sulla class action solo se l'evento è successivo all'entrata in vigore della norma.

Legittimazione ad agire. Chi può proporre l'azione di classe? Il proponente deve essere un componente (o più componenti) della classe oppure una organizzazione/associazione senza scopo di lucro iscritta in un apposito elenco presso il Ministero di Giustizia i cui obiettivi statutari comprendano anche la tutela dei diritti omogenei.

Ovviamente il proponente prospetterà nella domanda che la condotta è plurioffensiva, almeno in via potenziale, ossia che l'illecito è tale da arrecare pregiudizio ad un insieme, classe, di soggetti accomunati dall'essere vittime, per l'appunto, del medesimo illecito.

Legittimazione passiva. L'azione di classe può essere esperita contro imprese (di ogni tipo) o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità (esempi: Ente Poste Italiane, ENEL, Trenitalia, Gestori telefonici, ecc) ed in relazione ad atti o comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività.

Cenni sul procedimento.

Sono individuabili tre fasi:

- 1) fase della valutazione della ammissibilità della domanda
- 2) fase dell'istruttoria e della decisione di merito
- 3) fase (eventuale) della procedura di adesione.

1) Fase della valutazione della ammissibilità della domanda

Il proponente deposita la sua domanda e il resistente, salvo che rimanga contumace, deposita la sua memoria di costituzione ove articola le sue difese, quindi si tiene la prima udienza. Il Tribunale valuterà (non il merito della pretesa, ma) la ammissibilità della domanda di classe.

Pronuncerà la declaratoria di inammissibilità in questi casi:

- a) se è manifestamente infondata (in diritto);

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

www.avvocatodurelli.it

- b) se il Tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti tutelabili;
- c) se il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi (con il resistente);
- d) quando il ricorrente non appare in grado di curare i diritti individuali omogenei.

Se il Tribunale dichiara ammissibile l'azione, si apre la seconda fase. Con l'ordinanza il Tribunale definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti che intendono aderire.

L'ordinanza è reclamabile alla Corte di Appello entro 30 giorni dalla sua comunicazione (dal proponente se è di inammissibilità, dal resistente se è di ammissibilità, ovviamente).

2) Fase dell'istruttoria e della decisione di merito

La regola è che il Tribunale, omessa ogni formalità, proceda agli atti di istruzione che ritenga più opportuni. Il proponente può avvalersi di tutti i mezzi di prova ordinari, quali la prova testimoniale, i documenti, gli accertamenti tecnici (analoghe facoltà non hanno gli aderenti, come vedremo).

Vi sono però alcune disposizioni particolari, che si discostano dalla disciplina generale del processo, che dimostrano il *favor* del legislatore per l'azione di classe e per i portatori di diritti omogenei.

2.1) Per le spesa e competenze del CTU dispone l'art. 840 quinquies “*Quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente; l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto sul compenso a norma del presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico*”.

E poiché la CTU nelle azioni di classe di natura ambientale potrebbe essere molto impegnativa, complessa e quindi comportare gravosi costi, la disposizione non è di poca rilevanza. Quasi sempre la CTU costituirà il principale strumento di prova ed è prevedibile che sarà una CTU percipiente più che valutativa.

2.2) La norma prevede che il Tribunale possa fondare il proprio convincimento su dati statistici. Questi sono utili a provare nessi di causalità generale, per fare previsioni, per stabilire frequenze di accadimenti. Ovviamente se la frequenza del fatto dannoso conseguente al dedotto illecito è molto alta, il dato statistico potrà essere valutato come idoneo ad assolvere la prova del nesso di causalità nel caso specifico.

2.3) L'ordine di esibizione ex art. 840 quinquies, commi 5/13: “*Su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità*”

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

www.avvocatodurelli.it

Il resistente ha diritto di essere sentito sull'istanza prima che il Giudice vi provveda.

Oggetto possono essere solo documenti preesistenti e categorie di prova (esempi nel campo ambientale: copia dei verbali delle ispezioni di uffici quali le ASL, ARPA, ecc, delle sanzioni subite, degli esposti/diffide ricevute dai danneggiati-disturbati; esempi nel contenzioso commerciale: le fatture di un certo periodo o verso determinati soggetti, corrispondenza con determinata clientela; i libri di commercio ex 2711 c. 2.).

Sono previste sanzioni severe in caso di inottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 840 quinquies u.c (da 10.000 a 100.000 euro da versare alla Cassa delle ammende).

E non solo, sia per l'inottemperanza ingiustificata che, a maggior ragione, in caso di distruzione o alterazione dei documenti, il Tribunale potrà ritenere come provato il fatto cui l'ordine di esibizione del documento era finalizzato a provare.

La decisione nel merito.

All'esito della fase istruttoria, il Tribunale emetterà una decisione nel merito della pretesa fatta valere, il contenuto della quale potrà essere di rigetto della domanda ovvero di accoglimento (totale o parziale).

In caso di accoglimento, prevede la norma: *“Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma;”*

Pertanto, sono due le ipotesi previste in caso di accoglimento:

a) se l'azione è proposta dal singolo componente la classe, cioè il titolare del diritto (o cumulativamente da più titolari di diritti omogenei), il tribunale con sentenza che accoglie la domanda:

- accerta l'illiceità del comportamento del resistente
- accerta il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno
- condanna il resistente al risarcimento del danno e alle restituzioni (di quanto indebitamente percepito) in favore dei proponenti (non degli aderenti), importi che determinerà nel loro ammontare;

b) Se la domanda di classe è proposta da organizzazione o associazione - che ha agito nell'interesse dei componenti la classe e che non ha evidentemente subito un danno proprio - il Tribunale si limita ad accertare le lesioni dei diritti individuali omogenei, ma senza emettere sentenza di condanna al pagamento di somme, che potrà esserci nella terza fase del procedimento a favore di coloro che avranno aderito all'azione.

3) Terza fase (eventuale) dell'adesione

La sentenza di accoglimento della domanda che chiude la 2° fase è molto articolata; il Tribunale, infatti (in caso di accoglimento della domanda, si intende), oltre alla pronuncia sub a) o b) di cui al paragrafo precedente:

3.1) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa un termine per il deposito delle relative domande; definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti che intendono aderire;

3.2) determina fondo spese che ogni aderente deve versare;

3.3) nomina il giudice delegato per gestire questa fase, tra cui la liquidazione delle somme spettanti a ciascun aderente;

3.4) nomina il rappresentante comune degli aderenti.

L'adesione è la maggiore peculiarità della class action, nella quale questa si differenzia maggiormente dall'azione ordinaria.

Chi può aderire all'azione di classe? Coloro che avanzino pretese risarcitorie a fronte di lesione di diritti individuali omogenei per la tutela dei quali altri componenti della classe oppure una organizzazione/ associazione a ciò autorizzate hanno già proposto l'azione di classe.

La norma prevede il meccanismo **dell'opt-in** per cui solo chi aderisce spontaneamente alla class action ed entro un certo termine fa parte della classe e può avanzare pretese risarcitorie (a differenza della class action statunitense che ha il meccanismo opposto dell'opt-out).

Tempi dell'adesione: la norma fissa un doppio termine, da intendersi come termini finali, ma nulla impedisce agli aventi diritto di aderire prima di una delle due scadenze.

3.1.a) l'adesione è possibile dopo l'ordinanza che chiude la prima fase sulla ammissione dell'azione, entro un termine fissato dal Tribunale compreso tra i 60 e i 150 gg dalla sua comunicazione;

(Non ho fatto in precedenza cenno alla possibilità che gli aventi diritto depositino l'atto di adesione anche nella fase iniziale del processo per non appesantire troppo la trattazione, già piuttosto complicata, preferendo lasciare in questa fase dedicata alla adesione una trattazione in ogni suo aspetto, sostanziale e processuale)

3.1 b) dopo la sentenza che definisce il giudizio al termine della seconda fase ed entro termine fissato con sentenza tra 60 e 150 giorni dalla sua pubblicazione sul Portale dei servizi.

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

www.avvocatodurelli.it

La disciplina dell'adesione dimostra quanto il legislatore abbia inteso favorire i soggetti danneggiati a partecipare all'azione di classe per far valere i loro diritti risarcitori.

Infatti, costoro possono attendere che il giudizio di accertamento promosso dai proponenti si concluda e, se favorevole, avvantaggiarsi della sentenza di accoglimento della domanda ed "entrare" a quel punto nell'azione di classe depositando la domanda di adesione con richiesta di risarcimento dei danni.

Il meccanismo è tale che:

- della sentenza di accoglimento possono giovare tutti i componenti della classe, anche coloro che abbiano aderito soltanto nella terza fase.
- la sentenza di rigetto (quella che chiude la seconda fase) non pregiudica i componenti della classe che non abbiano ancora aderito, che potranno avviare successiva e separata azione individuale.

Modalità dell'adesione. La norma prevede un modulo apposito dove formulare la domanda; l'invio della domanda avverrà per via telematica; gli elementi saranno i dati identificativi dell'aderente, l'oggetto della pretesa, le ragioni a suo fondamento, eventuali documenti nonché il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune.

La presentazione dell'atto di adesione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale (tra questi, l'interruzione della prescrizione del diritto).

Importante è la facoltà di produrre dichiarazioni di terzi ex art. 840 septies: *"L'aderente può produrre dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Le dichiarazioni di cui al presente comma sono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento"*. Trattasi di dichiarazioni scritte resa volontariamente da soggetto a diretta conoscenza di fatti giuridici.

(È una disposizione questa di carattere particolare con la quale il Legislatore ha probabilmente inteso bilanciare l'handicap che l'aderente ha di non poter formulare istanze istruttorie, riservate al proponente)

Il rappresentante comune

In questa terza fase gli aderenti (che pur possono essere assistiti da un avvocato) sono rappresentati nel procedimento dal rappresentante comune, nominato dal Tribunale con la sentenza che chiude la seconda fase.

Il rapporto tra R.C. e aderenti è di mandato con rappresentanza con poteri processuali e sostanziali, che viene conferito con domanda di adesione e la cui revoca determina l'inefficacia della adesione stessa.

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

www.avvocatodurelli.it

Il Responsabile comune deve innanzitutto esaminare le domande di adesione per verificare:

- la tempestività dell'adesione;
- se il diritto vantato da ciascun aderente ha i caratteri indicati nella sentenza;
- se ciascuna domanda sia corredata da documentazione indicata in sentenza.

Deve poi predisporre un progetto di ripartizione considerando ogni domanda presentata corredata dalle sue motivate determinazioni (circa la fondatezza e accoglibilità, totale o parziale, delle domande stesse); gli aderenti e il resistente possono svolgere contestazioni e osservazioni su questo progetto; quindi il rappresentante comune, modificato eventualmente il progetto sulla base delle osservazioni pervenute dalle parti, lo sottopone al Giudice.

Il Giudice delegato, con decreto motivato, se accoglie la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento di somme di danaro a titolo di risarcimento o restituzione nella misura che determinerà tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti.

Il Giudice delegato emette decreto di chiusura del procedimento:

- se le ripartizioni esauriscono tutte le pretese degli aderenti
- se non c'è più possibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, tenuto anche conto delle spese.

Il resistente e gli aderenti potranno proporre opposizione avverso il decreto del Giudice delegato.

Peraltro, l'impugnazione del progetto da parte degli aderenti è possibile solo tramite il rappresentante comune, che è il redattore del progetto, il che è un'anomalia del sistema, ed è prevedibile che difficilmente questi lo farà.

Per l'aderente insoddisfatto rimane la possibilità di revoca dell'adesione e possibilità di iniziare azione individuale (ex art. 840 undecies) possibile fino a che il decreto sia divenuto definitivo.

D) Azione inibitoria collettiva

Oltre all'azione collettiva risarcitoria, di cui si è trattato fino a questo momento, la Legge n. 31/2019 ha altresì previsto l'azione inibitoria collettiva, ossia un'azione con la quale viene chiesto al Tribunale di far cessare, inibire per l'appunto, l'attività pregiudizievole o quantomeno dare le disposizioni idonee a contenere gli effetti dannosi nei limiti del tollerabile.

Dispone l'art. Art. 840-sexiesdecies: "Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. [...] L'azione può essere esperita nei confronti di imprese

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

www.avvocatodurelli.it

o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.

La domanda si propone [...] esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa [...] Il ricorso è notificato al pubblico ministero.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis [...].

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate [...].

Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause”.

Mentre prima l'azione inibitoria consumeristica poteva essere proposta solo dalle Associazioni dei consumatori, nella nuova “*chiunque*” può proporre la domanda di inibitoria, quindi anche il singolo componente (ovviamente rappresentando di essere portatore di un diritto comune ad una pluralità di altri soggetti).

L'applicazione del 614 bis cpc significa che, su istanza del ricorrente, il tribunale può stabilire il pagamento di una somma di danaro a favore del richiedente per ogni violazione successiva dell'ordine di cessazione o per ogni giorno di ritardo.

Su istanza di parte o anche del PM – cui la domanda deve essere notificata - il Tribunale può imporre, come accessorio alla condanna inibitoria, specifiche misure a completamento dell'ordine di cessazione, per fornire regole di condotta al fine di realizzare l'inibitoria ove l'attività di impresa o dell'ente proseguisse.

A titolo di esempio, nel caso dell'inquinamento acustico, le misure potrebbero consistere nell'ordine di chiusura di qualche impianto o di spegnimento ad una certa ora del giorno ovvero ancora nei giorni festivi; nella installazione di limitatori delle emissioni sonore, e altro ancora.

Molti altri sono gli aspetti importanti della legge introduttiva della class action, tra queste le disposizioni volte a facilitare e disciplinare il raggiungimento di accordi transattivi o conciliativi nel corso del procedimento; le norme dedicate alle impugnazioni/opposizioni; le disposizioni concernenti le spese dei professionisti.

Su questi aspetti e su altri ancora conto di ritornare in un prossimo commento.

Lì, 20 Maggio 2020

Avv. Santo Durelli